

## Struttura dell'operazione

Al bando di gara, che ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di un impianto fotovoltaico da finanziare mediante la locazione finanziaria di opere pubbliche come prevista e disciplinata dall'articolo 160 bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., partecipano un soggetto finanziatore ed un soggetto realizzatore/manutentore, ciascuno responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta, come previsto dalla citata norma, raggruppati anche temporaneamente

La stazione appaltante, a seguito dell'aggiudicazione, stipulerà con il raggruppamento aggiudicatario due distinti contratti tra di essi funzionalmente ed economicamente collegati, uno di appalto con il realizzatore sulla base di un mandato con rappresentanza gratuito rilasciato dal finanziatore, ed un contratto di locazione finanziaria direttamente con il finanziatore.

La stazione appaltante provvederà altresì a nominare il direttore dei lavori ed il responsabile dei lavori ai sensi della normativa sulla sicurezza nei cantieri, da individuare tra gli iscritti agli albi professionali in possesso dei prescritti requisiti di legge; il finanziatore ha la facoltà di nominare un proprio perito tecnico con l'incarico di verificare la conformità edilizia ed urbanistica dell'impianto da realizzare nonché l'avanzamento dei lavori, senza poteri di veto rispetto alle determinazioni della direzione lavori.

La stazione appaltante concederà al finanziatore il diritto di superficie sul terreno ove verrà realizzato l'impianto fotovoltaico.

A fronte della cessione del diritto di superficie, il finanziatore corrisponderà alla stazione appaltante il prezzo indicato nei documenti di gara.

Il corrispettivo per la realizzazione dell'opera verrà versato direttamente dal finanziatore al realizzatore a fronte di fatture emesse dal realizzatore ed approvate dalla stazione appaltante nonché del rilascio da parte del realizzatore delle garanzie a favore del finanziatore previste dagli accordi intercorsi tra realizzatore e finanziatore cui resta estranea la stazione appaltante .

All'atto della firma del contratto di leasing, il canone di leasing, sarà puramente indicativo, calcolato sulla base del tasso e dell'importo dell'appalto offerti in sede di gara. L'importo effettivo del canone di leasing verrà successivamente rideterminato alla data di entrata in esercizio dell'impianto, attestata da apposita dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante, tenuto conto del tasso offerto in fase di gara e del costo complessivo dell'impianto effettivamente sostenuto dal finanziatore (incluso il costo del diritto di superficie).

I servizi richiesti post realizzazione ed installazione (assistenza, manutenzione, monitoraggio, verifiche periodiche, ecc..... ) saranno regolati da apposito ed autonomo contratto di manutenzione che verrà stipulato tra il realizzatore e la stazione appaltante, cui resta del tutto estraneo il finanziatore.

Il finanziatore, pertanto, non risponderà in alcun modo per eventuali disservizi nelle prestazioni post realizzazione. Anche nel caso di controversie che potranno sorgere tra stazione appaltante e realizzatore sulla gestione e manutenzione degli impianti, la stazione appaltante non potrà sospendere o ridurre il pagamento dei canoni di locazione finanziaria.

Il canone di leasing pertanto verrà calcolato sul solo costo complessivo di progettazione e realizzazione, senza comprendere i costi di gestione e manutenzione.

La stazione appaltante rimane in ogni caso estranea agli accordi interni all'ATI aggiudicataria tra i suoi componenti aventi ad oggetto assunzione/ripartizione di rischi, oneri, costi, spese, rilascio di manleve, obblighi di indennizzi, ecc.